

# GIO: BATTISTA

Per la grazia di Dio, e della Santa Sede Apostolica  
Vescovo di Novara, Conte della Riviera d'Orta,  
di Gozzano, con sua Pieve, e Signore  
di Sorriso &c.



On, tutta che si conoscet effet flata molto esista,  
e molto commendabile la vigilanza de' Nostri  
Padreccolori per consistere i Vassalli nel timore  
della Giustitia, e nella quiete, ad ogni modo,  
perche col pregiodo de' tempi si va Alessando lo-  
rato delle cose, e legno che richiede nuove  
provisioni, a quelle già da Nostri Padreccolori  
medessi disposte dopo sette fin qui confermate,  
alibiamo giudicato spedito aggiornare, varare,  
modessi alcuni Ordini, Emissi, e Bandi, che  
invincibilmente, sotto le penne in cui comuni-  
nati, ostavano.

## Contro li Beffemmati. Cap. I.

Primeramente comandiamo, che nuno ardita beffempiare, o  
maledire il Santissimo Nome di Dio, ovvero della Gionofferma  
Virgine, sotto pena di seudi venticinque d'oro, ovvero di due  
trani di corda per la prima volta all'arbitrio notizio. Per la secon-  
da volta di cinquanta fudi, ovvero di tre trani di corda. E per  
la terza della perforazione della lingua, o di tre anni di galera.  
Primente comandiamo, che nuno blasfemi, o maledica li Santi di  
Dio, feco pena di dieci fudi, ovvero della catena per la prima  
volta, all'arbitrio del Giudice; per la seconda di venti fudi, ovvero  
di un triste di corda, e per la terza di cinquanta fudi, ovvero  
di due trani di corda, ed in tutto questo ci riferiscono l'arbitrio  
di maggiore pena, se il caso averà qualche qualita aggravante. E  
nelle medesime penne incorceranno respectivamente tutti quelli, li  
quali con acti, o fatti dilpecciaranno Dio, la B. Virgine, ovvero  
li Santi.

E in quanto agli Accusatori delle beffempi non s'admetteranno a  
processo

2.  
denunciante, se non dentro d'un mese dal giorno che faranno seguito. Non intendendo però inibito di procedere anco passato tempo, per altro modo giuridico, che per gusto dell'accusatore.

*Dell'Offensiva delle Feste, e probazione de' Balli  
in tempo di Festa. Cap. II.*

**N**l'uno articula in giorno di Festa, senza licenza del Vicario Forano, o dove esso non vi è, del Custo del luogo, far opera alcuna servile, ed altra proibita da' Saggi Canoni, come fono opere di qualsivoglia arte meccanica, lavorate tenze, lavori panni, quando però non feste per uno, ovvero pochi per favorevole de' poveri, o de' mercantili, o d'infiori, condotte con carri, barche, o sopra belli, mercati pubblici, o privati, così per il compratore, come per il venditore, altri giudiciali, quando però non trattasse de' casi urgenti, e che non possano dilazionare, e qualvolgria altra specie de' mestieri, nonché ed opere proibite, sotto pena di tre foudi per ogni volta, e delle perdite degli animali, carri, o barche, sopra quali si fask tal sordida, e dove non entrano animali, carri, o barche, sotto pena di dieci foudi per volta, ed in caso d'infabilità, di due mesi di carcerezione, e restringendo quelli della Ristretta, che vanno al mercato intorno dieci, o dodici miglia, ed anche rimaneno.

Ed in quanto al dar licenza il fedelissi Vicario, e Custos avverteranno quando vi concorrerà qualche guita causa, o di necessità, o di pericolo del danno imminente, o di preditta del giudicabile transitorio, o di confessuale perfetta, o perché l'opera sia di poca cosa, o di poco pericolo di insorgere.

Ed il Padre, e Padrone facciano tenersi per il figlio, e marzone, o lavorante, in nell'opera, o nella cosa, o negozio, che si tratterà, vi avveranno sintetico, dandole fede all'accolto, con un cammino degno di fede, col loro giuramento, e della pena il terzo teso dell'Accusatoria, avvertendo, che dove si qualvolgheranno le tragedie, si multuplicheranno, e s'accrescerà anco la pena.

Quanto poi al rendere li medicinali, ed altre cose del rango umano, e servizio gli fiduci generali della Chiesa, fra le Feste d'obbligo si intendono le Feste del Giustissimo S. Giuliano Confessore, e, Festività particolare di questa Giurisdizione, e di S. Giuliano suo Fratello, e del suo Santo Corpo è nella Chiesa Collegiata di Gorzano, Perchè per l'abito de' balli nelle giorni, di Festa in tempo del Divisi Ofizi, il Capofo si fia dal Custo Divino, e dall'opera delle feste; Penso conforme alla disposizione dell' Antiche, e Santa Leggi ordinanze, e comandano, che non si fa alcuno di qual-

Voglia grado, fato, e condizioni, ch'abbì ardine in giorno di Festa del Diviso in tempo fiddetto, mentre si celebrano i Divisi Ofizi, ballare, o far ballare, o farre presidente a' balli, sotto pena di foudi dieci per ciascuna contravvenzione, e per ciascuna Sestante ancora, e del doppio a chi fask autore del ballo, e costi al Padrone delle Feste, e dove si ballerà, ed in caso d'infabilità, di effere banditi dalla nostra Giurisdizione temporale, o d'altra pena corporale all'arbitrio sotto, conforme alla qualità della trasgreditione, ed alle Diversi foudi pena pecunaria si Nostri arbitrio.

*Di non portar Armi in Chiesa. Cap. III.*

**P**rimamente comandiamo, che nelle Chiese nostro, ancora Soldani, posti Archibugio, ne armi spallate, ne qualvolgria altra arma, fudi che la Spada, o mezza Spada, e pugnale, con altre armi da lesta permetti, sotto pena delle perdite dell' armi, e dievintincque foudi per ogni volta, e per ciascuna contravvenzione, ed in caso d' infabilità, di due tratti di costi.

*Del rispetto, che si devo al Giudice, e avvocati, e  
delle loro carte, e di Procuratori. Cap. IV.*

**N**l'uno articula bravare, ingiuriare, o minacciare il Castellano nostro, ancor fuori dell' udienza, o il Podestà di Sorio, fodo come di cento foudi, e se l' offendere senza intenzione di frangere, in pena di dieci foudi, ovvero della Galera per 10 anni, ma se con intenzione di frangere, in pena di cento foudi, e della Galera per dieci anni, e più se alle morte incitative, all' arbitrio nostro.

Non si facci Steppio, o rumoso avanti il Castellano, ovvero al Podestà di Sorio, ripetutamente nel tempo dell' udienza, ma ogni volta che modedamente la faccia ragione, fodo pena di foudi due, e se si faccio ingiurare altra persona in contraddittorio, e calchi appena di foudi ventiquattr' ore, ovvero di tre tratti di costi, se si aveta ardore di offendere, o tentar d' offendere alcuno in qualvolgria modo con fatti, calchi in pena di foudi cento, ovvero di tre tratti di costi, oltre l' altra pena ordinaria, secondo la qualità del delitto, all' arbitrio nostro.

Che nascio arbitrio, senza particolar licenza del nostro Castellano, o del Podestà di Sorio, ripetutamente nel tempo dell' udienza costi la Castella, o dove si retta detta udienza, con forte alcuna d' armi, ancora abbi licenza di portarsi nell' Isola, sotto pena per ciascuna,

4  
volta di feudi cento, e quello ancorchè dano Soldati. Non intendendo però essere compresi quelli, quali saranno chiamati dal nostro Castellano, mentre tiene udienza nel luogo comune d'Orta, se per altro quelli così chiamati avveranno licenza di portar armi.  
Chi bravas, o minaccias in qualunque modo l'Avvocato o Procuratore d'alcuno, o non provocato, nell'ingiurioso gli fissa qualche offesa, o ingiuria in presenza per causa dependente dall'interessio suo, cada in pena di feudi cinquanta, ovvero in pena corporale all' arbitrio nostro, e dove succedesse offesa della persona, la pena pecuniosa fask duplidata, e di più di tre tratti di corda, oltre la pena ordinaria del delitto.

### Dell' accomodare, e mantenere accomodate le strade de luogo a luogo. Cap. V.

Comandiamo a tutti li Confoli, Comuni, Uomini, e particolari Persone di dette nostre Giurisditioni, come a ciascuno per ragione, o per confecciduo tocca, che debbano con effetto fin il termine d' un mese proffiso avvenire aver accomodato le strade ordinarie, e Ponti nello logo Territorio, e da Teritorio in Teritorio, ciascuno fino al suo confine, dove fu bisogno, ed in modo che facilmente per quelli si possa camminare a piedi, ed a cavallo, sotto pena di feudi dieci per ogni Comune, e di due feudi per ogni Confola, o Persona particolare obbligata, che non seguirà diligentemente questo nostro ordine. Con che gli insubordinati avranno le condanne debbono effettuari, con termini competenti a far le loro difese.  
Ed ordiniamo, che le dette strade ordinarie, con Ponti, siano visitate, conforme al consueto, dal nostro Castellano, e dal Podestà di Serravalle, ciascuno nella sua Giurisditione, ed avanti a detta visita, dovrà procedere un avviso di venti giorni da flattum a detti Comuni ad accomodare detta strada, e Ponti come sopra, acciocchè si protegga contro gli insubordinati, e negligenti, il quale Castellano, e Podestà rispettivamente come sopra non gravaranno di spesa quelli, che avverranno le strade ben accordanze, e coei più per l'avvento commissario, che li accedono, le tenghino accordanze, sotto la medesima pena.

### Delli danni dati. Cap. VI.

Per reprimere l'odire, ed infonziola di molti, che in luogo d'assalti il pregiudizio danneggiano li beni d' altri, si ordina, e commanda

da, che nond ci sia pescata alcuna di qualsivoglia fato, studio, o condizione, quale ardisca tagiare arbori fructiferi, o viti d'altra, e ciò si li arbori fructiferi padronano due anni, ovvero avendo su' uno tempo eccedentaro il numero di cinque, o le viti eccedentano il medesimo numero di cinque, fatto pena per ciascuna volta, oltre la rotturazione del diammo, di cincagata feudi, ovvero di tali tratti di corda, e di più ci riferiscono l' arbitrio d'accrescere la pena pecunia fino al trecento feudi, e la corporeale fino a cinque anni di galera, considerata la qualità, e circostante del fatto, e delle persone, e se detti arbori fructiferi non aversano più di due anni, e non faranno più di cinque, come anco se dette viti non faranno più di cinque, fatto pena di lire dodici per ciascuna panta, solle le aziende del danno, ed all' stide pena rispettivamente sananno i complici, e facenti, e non compliciti, e facenti, e non compliciti, e sanamente si ordina, e si comanda, che niente ardisca dar danni nellli Campi, Prati, Vigne, Boschi, Bughere, e Bosi d' altri in qualsivoglia modo con Bettie, o fenza fette, pana, e altre farinazioni del danno, di lire 60 per ogni Bettie, e fenza Bettie, di altre lire sei per ciascuna pastorela, e per ciascuna volta, la qual pena s'applicherà per ciascuna pastorela al Padrone de' beni, l' altra, al Padrone Comune, e l'altra all' Accusatore, quat vedendo sarà tenuto secreto, e tale pena, col giuramento, e con un testimonio giurato degno di fede, ed in quello patimento, darà fede al Campione della Terra, ovvero al Padrone de' beni col loro giuramento, e con un collimone come sopra, ne contro il Padrone della cosa dannificata, e' administrerà al dannificante accensione di dominio, e pollelio, falso peso, falso misura, ciò nel resto le ragioni delle Parti. Riferiscono l' arbitrio di poter, con il giuramento solo del Padrone, liquidare la quantità dei danni, considerata la qualità, e circostante del fatto, e delle persone, con la moderazione del Giudice, fatta la ragione all' accusato de' pezzi, ma risardato però l' esecuzione, provvi il contrario contro detto dominio, pollelio, e giuramento dentro d' un mese dal giorno dell' esecuzione. E se detto accusatore dentro d' un mese proroga il contrario come sopra, in tal caso si considerano l' accusatore verso l' accusato nel doppio della condanna contro essa Giuria, e di più nelle spese, e danni. Ed la quanto si contenuto in Spese, e in quanto si costi per il Giudice, per il Consigliere, e per l' spedizione della causa, se non in quanto ad inflanza della parte, fia criminale istituzio perpetua, e detta parte inflanca, e non in altro modo, i dorsi però pagare le diverse mercerie all' Accusatore.

Si ordine patimenti, e' comandava al nostro Castellano di entrarsi le Basses, e all' altro Podestà di Serravalle, che ottengano il danneggiando

grante la remissione dalla parte danneggiata dopo la esposizione fatta all'Ufficio, non procedano oltre alla metà della pena prescritta, vedendo però che è da ciò anche le parti danneggiate, e danneggiare il giustiziameto in mano del predetto nostro Castellano o rispetto alla Biennio, e Podestà di Segno rispetto a detto biennio, dimonstrare l'uno d'loro, e l'altro ricevuto o mandato, o immediatamente cosa veruna per detta remissione, fatta il qual giorno al predetto Castellano, e Podestà proceceranno, non soltanto la remissione, sull'intera pena in conformità del Giudicato.

Oriammo ancora, che le Bestie danneggianti in alcun luogo, ove sia il Consolo, o altra persona idonea, a cui possano confrangere per crudelitati colla clausura sicurezza, non siano condotte fuori di quel Territorio, ove avevano danneggiato l'ore, pena non soltanto il Consolo, o altra persona idonea, ordiniamo che li conducano al luogo determinato.

### Che non si prendi passo di fatto. Cap. VII.

Perché intendiamo, che nella nostra Giurisdizione temporale spesse volte chi pretende ragione sopra beni fluviali, o frutti loro, da persona autorità del Colligio, e licenza lo prende: onde molti reflano appelli dalle persone, e violenzia simili, e molti per debito di pegno ne hanno studi di querelarsi, intendendo delito nistro di rimediare a sì fatto difordere, e doperchierche sia questa finora il Statuto non hanno proviso intorno, o Comandiamo che una persona di qualsivoglia Rango, e condizione, o Università, o Colliegio, oduca o per fe, o per interposse persona prenderde di fatto, o di vacche proprie, e frugaziosità del nostro Castellano, o altro nostro Ufficio a che spetta, et a cosa alcuna posseduta, o tenuta da altra persona, Colliegio, o Università, eiam tanto pretesto di pallido, o che si sia, o che gli sia apposata, o che al quella abbia essere, e non antidice la tal cosa interromper in qualsivoglia modo detto rango, o la persona, o Comune, o Colliegio, che la possiede, o riesce non contente prima apprezzabilmente, senza alcuna violenza, ancorché si tratta solitamente di podestà, o che la presentino, o reggano sì: per causa di deposito, o di mutuo, o di vendita, o locazione, o cessione, o per qualsivoglia causa, e che contrarie, se si volesse, però faccia altro d'ogni pessimo pretesto, o ragione, e pretendendo, che si troverà avere in derca cause, o sopra le detto cose, e si applicare alla persona, Comune, o Colliegio, o Università, contro le quali farà ulco nemmeno contro la perfette Giude, e di più incorra pena di venti fende, ovvero da tre mesi di corda all'abito nero, ed anche di cinque anni di galera ad ambo.

brito gallegia, secondo la qualità, e circostanze del fatto, farà ragione di provare, che il fatto abbia origine da contratto, conforme al termine di ragione, ed eccentuo anche se il Maffiro, o Particario segnano il tempo dell'effetto in partite fatti del Lungo, o Territorio, dove il tiene la Mafferia, ed abita altrove, senza licenza del Podestà, o Locatore, che il Padrone, o Locatore possa imporre da sì apprendere dotta Maffaria, e Beni affacciati, ed anche se il Maffiro, o Particario voluti condannati, per tener alcove fuori delle Maffarie animali, ed affezimenti atti al lavorio della terra, quali già si ritrovassero avere con effetto sopra tali Maffarie per uso di quelli, da permesso al Padrone, o Locatore, o per fe, o per altri, avendo l'autorità, impone inbiaggi in tal stato tal obbligazione, ed apprendere, e trattener detti infischietti, ed animali.

### Animali proibiti a pigmarie. Cap. VIII.

Per provvedere alla miseria di molti poverti delle Terre nostre, e quali non, e di dovere, chi essendo Sudditi della Chiesa ci abitano, piuttosto che su altri Stati, disponendo piuttosto una maggioranza con la persona, Ogni comune, o parrocchia, che per l'abbonanza e la grandezza del suo territorio, o per l'abondanza di Giudicazioni, e feste de' sacerdoti, o pastori, o predicatori, o confessori, o altre fonte, ancora del Fisco, ed ancora non vi danno altri Beni da pagare, non si possa tenuta nostra speciale pigliare per pegno, o lequidare alli vicini tegole, o piodie, uoi, ante da misteri, ecamazzi, e fermeze, ed altre cose amie, e pode in opera nelli edifici, e di più la cassa da fusco, ed il vaso per la espese chiesa, quando non se hanno più d'oro, nel letto d'alcuna Ditta, uncochi comune col marito, né si possano pigliare, o sequestrarli, né fortuna di qualsivoglia foggia, né carri, aratri, zappe, badi, fabbrica, uova, né altri uani necessari a quegli operai per padronarsi li vivere, o per l'agricoltura, né tagliar arbori fruttiferi, né di cima, né alli Molinelli gli utensili del manegio, del macinare, non in bello astiose, durando il tempo del tenore, e del accolto, cioè da mezzo di Febbrajo fino tutto Marzo, e da mezzo Giugno per tutto luglio, e da mezzo Settembre fino a 15 Martino, né alle Digne le loro vesti, e necessarie perli, e ancora non tollerare, lasciando che per cose dotate si controvino il privilegio di rade, e a caso di contoversiane le cose sediense pigliate per pegno, o poste in segreti, subito dopo tifascese, et effuso, ali debitori senza spesa alcuna, e comandiamo al Castellano dell'Isola, e Gozzato, ed al Podestà di Sestio, ed altri nostri Uffici, che offrano questa nostra volontà, e la facciano inviolabilmente osservare.

*Per le cause de poveri miserabili.* Cap. IX.

Vedendosi li molto bisogno, che hanno E poveri e miserabili da quella nostra Giurisdizione d'effere ajutati nelle loro cause civili da Cauidiciti, quali con molta difficultà si possono avere, per non aver denari, e miserabili denari, né altro da pagare la loro mercode; fecerò il commando a tutta l'Università della Roviera, che elegga un Cauidicito quale da obbligato nello Caso, giudicato dal nostro Cattellano, de' poveri, e miserabili, paghere la loro protestazione, e parrocchiano, e fare lo debito scrittura per loro difesa a tutto suo possese, al qual Cauidicito la detta Università ha obbligatio constituita, e pagare quicchedi studi da fallosi s'è al Cattellano per gli onorari, e a Notari per le scritture s'è il pagamento alcuno, ma fanno obbligati, sotto pena di privazione dell'ufficio, far compitamente il tutto presso la casita, e non per cascide alcuna temporale salvo se occorre, condannarsi l'altra parte avversante nel salario, che ha lecito a Giudice, e Neccaro egergico da detta partecipandata. Il qual Cauidicito debba avere in tutta l'udienza il primo luogo, e le cause de' miserabili fiane le prime ad effere spedite, e dopo dette esaudì il deo Cauidicito volendo polli spedire tutte l'altra cause prima d'ogn' altro, ammonendo il Cauidicito, che fusa eletto per tal effecto a ricerca il suo Ufficio con diligenza, e casita, per acquisire merito appreso sua Divina Maestà, ed onor al Mondo, ricecome se farà colpore di mancamento, dovrà esser castigato severamente. La citra è ordinata, che non vi si intanza alcuna noua causa del povero, e miserabili, nella quali essi facanno Attesti, e che per altro gli spesi, tanché il carico di costoro l'afflenda, e ciò tanto nella causa principale, quanto in quella d'appellazione.

*Contro quelli, che parniscono de quota.* Cap. X.

Per riducere parimenti alla temerità di quelli, li quali nelle noz fanno li pasti de quota, cosa indegna alla profusione di perfona onesta. Imponiamo pena agli Avvocati, Cauidiciti, Notari e Sollieutori, ed a ciascun di loro, che committerà quella indegnaçia, di etre studi d'applicarsi al Fisco Comitato come voto, quanto s'introsca in tal azione, riservandoci l'arbitrio di maggior pena, considerata la qualità, e circostanze del fatto, e questo oltre l'altra pena imposta dalle leggi Canoniche, e Canili a tali delinquenti.

Che

*Che li pesi, bilancie, ed ogni sorte di misure si tenghino giuste.* Cap. XI.

A Cioeché s'offriva l'equalità, ed il giusto circa li pesi, bilancie, e o a misura, comandiamo, che ciascuno, che rende, comprata a peso, ed altra sorte di misura, che non fano riconoscere, e ten grata, e che non Fessaro, Calderaro, Astefice, né altra persona astica, conciare alcuna bilancia, faterà, misura, né peso, quali rendono meno della debita misura, ovvero peso: E tutte le fudette cose forte pena da scudi ventiquattr' ore per ciascuna volta, e ciascuna bilancia, faterà, misura, e peso, e della perdita di essi, e di lodisfare a quelli, che per peso, o misura si trovassero in qualche modo danneggiati. Inoltre, che ciascuno che rende, comprata come sopra, non tenga, né ufi studes, bilancie, maschi, pesi, vali, ed altre sorti di misure, che non fano riconoscere, e poi bollate dalli Consoli dell' Isola di S. Giulio, facendo il solito, col segno del nostro Cattellano, o d'altro, che soffre da Noi degustare, e per rispetto di Giottazzo, e Fure col folto segno del loro Degurato, e poi l'operno di Sospiro, col segno del Podestà, nel termine di giorni quindici presenti avvenire, in già non fosse con il dotto segno bollati, forte pena chi contraria di studi dieci per ciascuna volta, oltre la perdita di simili cose atte a pesare, ed a misurare, e la relazione del danno come sopra, e ciò quando per alito detti pesi, e misure faranno giudi, altrettanto v'entrerà ancora l'altra pena fudetta, in caso vi concorrino anche le fudette contravvenzioni. Avvertendo ogn' uno, che padato detto termine si mandorrano gli Effectori dell' Ufficio per le Case principali de quelli, che rendono, comprano con detti pesi, o misure, e non trovandosi giudi, e bollati, le gli farà pagare la pena, e si procederà contro di loro irremissibilmente, le quali penne s'applicheranno per la quarta parte all' Acciostore, e all' Inventore, e tale volendo sarà tenuto fcreto; Ordinando di più al nostro Cattellano, che con l'intervento dell' Deputati della Roviera faccia pubblica pena, e misure pubbliche nel Borgo d' Ota perpetue, dove si penso, e ministrano le cose, che si vendono in Ota, e da sin s' carica le Piacenze, e pesi per tutta la Roviera.

Placente e optimo, che continuamente si pratichi la bilancia della Roviera d' Ota, e lo aggiudichino i marchi al peso della medesima, sotto l' Isola pena.

Cosa anche ordiniamo a' predetti nostri Cauidiciti, e Podestà di Sonio di non permettere, che si usi per le misure altro braccio, o fit di passo, o fit di seta, se non secondo le misure della detta Roviera, recente però

B

PC

per le misere d'essa, di morsiglie, e di terribili, fatto la padestra  
pena. E similmente prohibito, che li Offi, e quelli, che vendono  
vino al minzeto, vengano i vati in avvenire, fatti, nell' estremità  
stessa giusta misura da una parte all'altra, ove per l' addietro fava  
il botto, e che in detto foso facciano fuggitelli col solito botto da  
detinuti; promesso ogn' attio valo, o misura da vino, che si veda  
a minuto, fatta la pena indicata. Quali peni, e misure di nostro  
ordine sono state stabilite dal nostro Cadetano, con l' incremento  
dei Deputati della detta Riviera nel suo pubblico Palazzo posto  
nella Piazza del Borgo d'Orta.

*Contro li Beccari, che vendono le Carni morteſe,  
ed infette. Cap. XII.*

Dovendosi procedere all' ingiusta voglia, ed iniquità di quelli  
quasi ardicono vendere Carni morteſe, o infeteſe. Perche li Beccari,  
ed altri simili a vendere carne, che ardicono o nelle Botteghe,  
o in altro luogo tenere pubblicamente, o feceramente nella  
cale, o vendere fum' fote di carne, e ciascum altro di qualunque modo  
fatto sì, che arditi ſcientemente di vendere, o in qualunque modo  
cocontrattare con altri, incassino nella pena di ſcudi cinquantu per  
ciascum beffia, ed altra corporale all' arbitrio noſtro, oltre la per-  
dita di detta beffia, o carne, quale s' abbrevierà ſopra la Piazza  
del luogo, ſonata prima la Campana, e delle penne pecuniarie la dà  
la terza parte all' accuatore, quale volendo ſia tenuto ſecreto.

*Giochi di Zara proibiti. Cap. XIII.*

N uno andica giocare n̄ in Osteria, n̄ in altro luogo a gioco di  
Zara con carte, o dadi, come farebbe a dire con dadi a tappo,  
e tengo, e con carte alla beffia, tanta, e quaranta, al quadrato,  
ericha, e lanciachies, fotta pena di dieci ſcudi per ciascum.  
Per ciascum volta, e della perdita de' denari, che ciascum giocato-  
to si troverà innanzi, ed in raflo d' inabilità, di quei tutti di  
coda in pubblico, ovvero della fuligginazione, se farà ſuo ordinario,  
o in mala fama, all' arbitrio noſtro, e nella medesima pena incor-  
re il Padrone, o abitante della casa, e luogo, dove ſi giocherà  
a dadi, punchi. E se alcuno sarà ripreso la coda, o luoghi gioche-  
ramente per val' effetto di giocare a ſuddetti giochi, incorso nella  
pena di cento ſcudi, e di tre tanti di coda in pubblico.  
Chi ardrà con giochi d'inganno, e fraudolenti, o ſe con carte, e  
dadi

dadi adulterati, e fatti, o in altro modo fallaci, e carav. denari dalle  
mane di qualche imperito non confapevole di detto inganno, ſu-  
ta l'arro caligato con tre tratti di coda in pubblico, e come pro-  
micio ſucciso dal detto noſtro dominio temporale, nominata la  
pega di tre anni di galera, in caſo che contrarreſſe a detto dilio.  
Prohibiamo, che almo in giorno di feſta vadì a Bettone, orario ad  
Osteria a mangiare, bere nella Terra, dove abita, o in pena di  
dieci ſcudi per volta. Dovendo ciascheduno diſcedere a casa sua,  
fauſtia del capo di ella, ſuole patire molti biogni, e rovine, fer-  
vando a Noi l' arbitrio, fecendo la qualità della persone.

*Delli' gioramenti, e teſtimoni falſi tanto nelle caſe  
civili, quanto criminali. Cap. XIV.*

V Edendosi il grande pregiudizio, e grave danni, che s' apporta  
a molti col giurare, e dir teſtimonio falſo, coi nelle caſe ci-  
vili, come criminali, per procedere a delitto con gravi, con il pen-  
ſo falſo, o guerri falſo, accioché uno dia condannato in quaſerrogia  
caſa criminali, con la quale doveva effe puramente quello, contra-  
chi vien detto teſtimonio falſo, o giurato il falſo, ſe averlo commetto-  
to delitto, del quale vien impotato, e le-dà etiſcioho falſo, o  
giurato il falſo, accioché il coperulo ſi affolto, incorni patiente  
nell' iſtessa pena, con la quale il medefimo coperulo doveva effe  
caligato, ſe il delitto ſoletto vero. E nell' iſtesso modo faſſemo  
penici quella, che ſcientemente producano, o uſuano tali teſti-  
moni, o gli diaſano confeſſione, o farure. Condannando di più coi  
tali ſi danati, ed interelli coſini della pena, come del Falſo.  
Se qualcuno deporà li falſi, accioché uno ſi affolto, o condannato  
in caſa Civile, incorra nella pena di cento ſcudi, e di tre anni  
di galera, e maggiore pena all' arbitrio noſtro, accioche la qua-  
lità, e circouenza del falſo, e delle penie. E con patente  
fauſtia ciascheduni quelli, che ſcientemente li producano, o gli daranno  
conſiglio, e favori, e di più fanno tenuti in ſolido alle ſaltarazione  
di tutti li danni, ed interelli come ſopra, paro con un ſel pagato-  
mento.

Ed in ambidui li caſi per prova della ſcienza delle ſciſſe conto quelli,  
che producono teſtimoni falſi, o fe le uirizante, ſi potranno ad  
infinita della pena, dopo la pubblicazione de' ſeſſimenti interrogare  
gli ſcienziati produttori, o utrati, ſe li vogliono ſerviti di quei ſeſſimenti,  
e della

<sup>17</sup>  
delle loro deposizioni, espienda la causa, perché s'intende di se-  
dargarli del diritto, con termine competente a deliberare, e se gli  
produtcenti, o utenti rispondessero affirmativamente, si incenda ipso  
fatto peccato al senso, ma quando non rispondessero cos' alcuna,  
o rispondessero una non legittimamente, s'avrà per fatta la risposta  
di non volentino levarne.

*Contro quelli, che senza licenza de' Padroni si servono  
dell'altrui Barche. Cap. XV.*

Per repudiarne la temerità di quelli, che senza licenza de' Padroni  
d'esse servono delle Barche altrui, e per quanto spesse volte li Padroni  
d'esse vedranno delle Barche altrui, e dannificanti si considera, che niente di quell'  
eglogia fisca, grado, e condizione, addica per l'avvenire in modo  
alcuno pignor, né ulice, né servizi delle Barche altrui, senza li-  
cenza della sua Padroni, fatto pena de' fatti due per ciascuna per-  
sona, e per ciascuna volta, oltre la retribuzione del danaro da fare al  
Padrone della Barca, ed in ciò si procederà solamente ad intanza  
della parte, e se essa infizata, fino all'esperienza inculcavente, si  
dovrà pur pagare la dovuta mercade all' Attaccato.

*Contro quelli, che ingiuriano Uomini, e Donne onorate.  
Cap. XVI.*

Convenendo portar il dovere rispetto a tutti, e principalmente agli  
Uomini, e Donne onorate, se proscorgere in parole difondate,  
e in lingua di qualunque tipo state in pregiudizio, e danno d'altri;  
Perché niente addice ingiurare altri, e minimo Donne onorate,  
sotto pena di due fatti, per volta; se l'ingiuria non farà grava, sia  
quando fatta attirice, sotto pena di fatti vergognosissimi, di più le Pen-  
sione non fissa necessariamente vera, sarà tenuto l'ingiurante a dis-  
puta alla presenza del Giudice, e di persone onorate, con dimandar  
Padrone all'ingiurioso pentente: ed in quanto alle ingiure velate,  
non si procederà, se non per questa della pena.

*Dell'afflazione de' Delinguranti. Cap. XVII.*

A ciascuna persona folta a delinquere possa deludere la giusti-  
zia nel provvedere la sua liberazione o per via di giudizio, o per  
via di grazia, quale concedente che fesse meglio la qualità del reg-  
gno è concedibile, o il meritabile, e nelle sentenze deludere  
è de-

il delibertare più accertatamente della qualid' della pena. Ordiniamo al nostro Cattelano, e Podestà, che nelle relazioni definitive che faranno di qualche Reo, inferiscano l'attestazione sommaria  
da farsi dall'avenusio di tanti il delito, che il medesimo avesse com-  
messo avanti, tanto pendente, quanto di questo fatto fatto liberato,  
o graziatò, con le loro qualid', e circostanze. In oltre ordiniamo  
agli detti nostri Ufficiali e non liberare i ne' effervesce alcuno, che farà  
imposto di fatto, fatto pretello, che si tratti del primo, del secondo  
furoto italiano, se prima non avrà visto l'attestazione dell'  
Attaccato, e che quel tale non di fisco altre volte detatto, o imputato  
di simili delitti, o delle stesse imputazioni, che per simili delitti  
abbia avuto ed incarcichiamo agli Attaccati, che dentro di due giorni  
dopo che dal Giudice faranno stati ricerchiati per detta attestazioni  
gli si debbano confeignere in forma probante, fatto pena della so-  
stenzione dell'Ufficio, ed altraia. Noi arbitriamo:  
Ordiniamo parimente, che ognuno, che pretenda grazia da Noi per  
qualche delitto, sia tenuto, a specificar fedelmente non solo il delitto  
commesso sua qualid', e tempo, ma ancora se il delinquente è in  
prigione, o no, e se egli altre volte fu imputato, o graziatò, con-  
dannato, o liberato d'altro delitto, e quale, fatto pena della fug-  
fissimo ipso jure della grazia, e spedizione, che si faccio, in modo  
che la sua causa s'abbia a ricevere, e di modo procedere contro quel  
tale, o tali, come se non fosse figura grazia, o spedizione alcuna.

*Delli Refratti. Cap. XVIII.*

Per i Refratti spediti con qualunque causa sommaria, non s'intendevano  
levato il consiglio de' Savvi, che comprende per dispensazione de'  
Statuti. Ne s'intendono levati il termine battagliante del giudizio, e  
mutata la natura della causa, ma solo s'intendono corporo al Giudice,  
e potre fatter credere, e detazioni più brevi a provare, e risolvere.  
Anconché tal volta si giudichi da Noi conveniente il concedere alle  
Partie copertura, così nelle cause civili, come nelle criminali,  
con tutto ciò per rimediare a molti difidati, che per occasione di  
dette sopefessioni farscono, dichiarano ogni volta, che i Refratti,  
e provisori che fanno, non farà specificata la sopefessione, che  
verità non si debba intendere, e che il Giudice fessa alcuni ri-  
petto non debba appigliare nella spedizione della causa. In oltre,  
che tutte le sopefessioni, e Refratti concorri de' Noi per il pubblico,  
e che si considerano per l'avvenire, se non costituiranno in  
tempo presto ripetitamente, o impavidamente, s'intendano libere  
il tempo d'un mezzo più a fine regole le Partie, che l'impat-  
tano

16  
fanno a presentarsi al Giudice nel termine di dieci giorni dopo es-  
tentua la supradedona ; sotto pena della nullità d'essa. In tal  
caso più ordiniamo ch'ogn'uno sia tenuto nelli memoriali , e suppliche,  
che ci sporgerà, far menzione espresa , e fedele di tutti li Reclami,  
e pretesioni di già ottenuti tanto per esso , quanto di quelli , che fa-  
ranno ottenuti da altri , e piuttosto negli atti , che appartenessono in  
qualsivoglia modo all'essa causa , per la quale si ricorre , altrimenti  
siano nulli , e di niente momento . L'imperatore fa condannato in  
applicare le spese fatte per ciò per la parte avversa , e se qualcuno  
sporgerà memoria , o supplica contro qualche causa di già decisa  
per sentenza , finca far menzione espresa di detta sentenza , in tal  
caso , oltre la nullità di qualunque provisone , che ne potesse seguire ,  
ed oltre la refusione di applicare spese fatte per la parte avversa , sia  
condannato tal imperatore in dieci fisci d'applicarsi al Fisco .  
Ordiniamo ancora , che tutte le suppliche , e memorie , che ci por-  
geranno , abbiano da esser sottoscritte col nome proprio di chi le por-  
gerà , o dal suo Procurazione , o Agente , o da altra persona cono-  
sciuta in suo nome ; altrimenti non è admettibile , né se ne farà con-  
ta altrimenti .

### Delli Forasieri . Cap. XIX.

Non essendo il dovere , che le Terre della Giurisdizione nostra fano  
infestate da Forasieri malviventi , comandiamo , che niente For-  
asiano , senza nostra speciale licenza in testo , o del nostro Castello-  
no , e per rispetto di Sede del Podestà , possa dimorare in dette Terre  
più di tre giorni , dopo la sua venuta ; Eccettuati quelli , che o per  
necessaria , o per urgenti ragioni occorrerà ivi dimorarsi , a qual però  
non fara lesito , fermarsi più di otto giorni senza licenza come sopre-  
ordiniamo di più , che niente tocchere possa abitare nella nostra Giuris-  
dizione temporale , benché vi abiti di per sé , se prima non avrà  
dato idonea figura di scudi ventiquattré , e approvato da nostri Cas-  
cellieri di bene vivendo , e di pagare le canchi comunali solti que-  
regari da forasieri .

E l'alloggiatori , Osti , o altro sia obbligato il terzo giorno notificare  
a , di ventiquattré scudi , e se sarà Osta , o Tavernaro , di cinquanta  
scudi , ed in caso d'insabilità , fatto pena di tre cristi di corda , e se  
farà domanda della frusta , con che all'effrazione di detta pena della  
frusta non venga senza confessarsi prima Not . E se il forasiero  
avrò commesso nel nostro Dominio temporale prima d'essere recet-  
tato , e alloggiato come sopra , delitto non capitale , si procederà  
con-

17  
contro gli Alloggiatori , o Recettori finché di ciò come forpetti del  
detto per il tale commesso , ma se il delitto farà di pena capitale ,  
incorra nella pena di fredi dascerto , ovvero di tre anni di galera  
ad arbitrio nostris .

Gli Abitanti dell'isola fanno tenuti , sotto la medesima pena , rispetti-  
vamente come sopra , far tale notificazione nel termine d'ore ven-  
tiquattro , a quelli d'Osta , Oretello , e case vicine , e di Pelle Dano  
Dichiarando , che li Forasieri , Artefici , Operai , e Lavoranti possono  
venire a lavorare nelle terreni , ed arbori , e far opera conforme al  
loro esercizio nel nostro Dominio senza obbligo di notificazione  
alcuna , purché non fanno di mala voce , coadiuvare , o fanno , sia  
forpetti d'aver commesso qualche delitto , e vi dimorino solo quanto  
per esso lavoro , ed opera di bisogno .

Intendendo parimenti per Forastiero quello , che non sia originario  
d'alcuno dei Territori del detto Dominio nostro temporale , o  
quelz , quale per tre anni contini pacchi pacchi non abbia abba-  
tato in essi Territori .

Ed accio non si frambi questa nostra menz , con cambiare l'alloggia-  
tore , o ringeretore , dichiariamo aviso , che se un Forastiero farà al-  
loggiare in sua Terra , o suo Territorio per due giorni , non avrà  
ufficjalmente lo podi alloggiare , senza specia licenza come sopra ,  
fatto l'isla pena , mentre però fatti , o riscuotimenti non fatti , che l'isla pena già fu fatto da altra persona alloggiata per  
due giorni avanti immediatamente in alcuna delle Terre , o loro  
Territorio del detto nostro Dominio temporale .

Ed acciochegli innobedienti fanno castigati , e si facci l'opportuna  
provisione contro tali Forasieri , E comandiamo a Confoli , e Communi-  
tate , nelle cui Terre faranno aver alloggiato il Forastiero per due  
giorni , immediatamente leguenti come sopra senza licenza , che nel  
termine di giorni due dribbano notificare tal disubbediente all'Officio  
del Caffellano , o in Sede all'Ufficio del Podestà rispettivamente ,  
esprimendo il nome , e cognome di questo , che l'averà alloggiato ,  
e nome , e cognome , e patria , se porrà sperarlo , di tal Forastiero ,  
con le quali , e segni della persona , fatto pena di dieci fusi per  
ciascuna volta , intendendosi l'obbligo di detti Confoli , e Comuni-  
tate di denunciare il Forastiero , che passeggiato , vogliano però ,  
che non vi venga ed alcuna condanna , se non prima consultato il  
negozio con Noi , ed intesa la nostra resolution .  
Agrestando , che non s'ammirerà cosa di non avendo fato , quando  
il Forastiero sarà stato veduto per la Terra .

*Denunzie da farsi da Consoli, Barbieri, e Chirurghi, che nessuno possa ordinare medicina da prender per bocca, se non è Medico Dottore.* Cap. XX.

**A** Giacchè la Giustizia possa aver notizia delli delitti, che si commettessano, procurandosi per il più celere, comandiamo, che qualunque Chirurgo, Barbiere, o altra persona di qualsivoglia rango, grado, condizione, ancorchè non faccia professione di medicina, che subito che avrà medicato un ferito, o percosso, dia avviso per se stesso, o al Cappellano d'esso, o al Podestà di Sordis, rispettivamente di ciascuno da loro medicato, con la qualità del fatto, ed altre circostanze, facendo il giudizio in ferito, se le ferite, o percosse fatte mortali, o pericolose, e con che armi apparsero fatte, fatto pena di feriti ventisimque, ed altra a Noi arbitriata, ed in obesità del Cappellano sarà avvisato il medico Fiscale, ed il L. T., ed il medico si offrira all'Ufficio di Sordis facendo le medesime pene. E a socchiesto non si commetta fraude contro questo nostro Ordine particolare de Barbieri, Chirurghi, ed altri, che medicano come sopra, che non fano della nostra Giurisdizione, vogliamo, che se quelli tali vedranno medicare, ed esercitare il loro mestiere in detta nostra Giurisdizione, siano prima obbligati a farli approvare dal Medico, e alro depositario in Riviera, ed almeno avanti che vorranno medicare la seconda volta, avere licenza in tratto dal Cappellano, o in Sordis dal Podestà, o da' pmessi, ed il giorno dopo di medicare fedelmente, ed offriversi quanto il costume nel pretioso bando. Molto pena contro detti Barbieri, e Chirurghi nostrarini, e Forallieri, che trascureranno questo nostro ordine di fatti ventisimque.

E quanto alle denunce, avendo leggono impedimento il Barbiere, e Chirurgo di fatto subito, sia obbligato sotto l'allegra pena di feriti ventisimque, ed altra a Noi arbitriata di farla il giorno dello, o al più tardi la' mattina del giorno seguente, se farà fatto tardi il giorno avanti a medicarlo.

Comandiamo pertinente, che in detta Riviera niente ardita dare, avendo ordinato alcun medicamento per bocca, se far cavare sangue, se non fa Doloroso in medicina, fatto pena di feriti ventisimque, o' Pescari più due terzi alla Camera notaria, e per il altro terzo all'adattatore.

**L**i Consoli delle Terre delle nostre Giurisdizioni, ed in quella Terra, dove sono più Consoli, ciascuno nel suo distretto, siano obbligati denunciare in tratto al Cappellano nostro medico, e al Podestà di

sonfo,

Sonfo, ed in loro aderza alle Fiscali li familiari, vigilanza, notai, intrafatti, d'opulazioni de campi, e benti, affannamenti, notai, capi, capi delle donne, incendi, uccisi, persone, o feriti in qualche modo feriti, infatti con armi, bastoni, o altri instrumenti, fucili, e fucili, a quelli de' fucili, o altri, qualificati, per li quali venghino obbligati dalle Gelsie a somar campo, e martello, ed anche farti, paialvi ( quando ne siano avvidati dalla decolata ), che si committeranno nel loro rispettivamente Territorio, e apprendendo li quali, il tempo, e luogo d'essi delitti, i nomi, cognome, della delinquente, ed offeso, e de' testimoni, che fanno fasi penale, o che in qualche modo possano essere informati, ed in maneggiamento delle finioni, nominiammo li più vicini al luogo, dove farà fatto commesso il delitto, e ciò in termino di tre giorni dopo commesso il delitto, se farà di giorno, ma se farà commesso di notte, in termino di sei giorni, e poi presto avverti, se più presto fasi loro venuto a notizia, e per rispetto delle feriti, o perso mortualmente facanno tenuti denunciatori li allettati giorno, e se farà di notte, la mattina seguente, fatto pena di dieci ducati per ciascun delitto non denunciato nel termine, e per modo fubetto rispettivamente, e per ciascun Consol, nella sua Terra, e distretto, o Territorio rispettivamente come segue, li dettati fari comunitati, e per il delitto farà tale, che vi si impratica solennemente pena corporale, ma se vi s'ingerisce pena capitale, o corporale, di galera, o condannazione de' beni, il doppiego de pena fudetta.

E perch' è voluto più succidere qualche delitto, il quale non pervenga alla notizia de' Consoli, dichiariamo, che per gli infulti semplici legittimi in villa fent' anni, nelle case private, o luoghi remoti, come sarebbe se botchi, e simili, legittimi dal comune commercio, e per le persecole date in villa, fent' anni, senza sangue, o conculpo, della quale m' appaja legno, legno ne' luoghi addetti, non faranno tenuti li Consoli a dar denuncia, quando però non ne abbiano avuta notizia: Limitando, che quando agli fedelletti delitti in dette luoghi si ti fanno trovate presene due altre persone, abili a testificare con giuramento lo piaggio, oltre li delinquenti, ed offesi, non vogliono, che fanno consigli li Consoli, e non denunciamano. Ed in quanto a quelli delitti, ed altri non compresi di fogni, vogliamo che se ogni modo si protessi, faranno farranda, e contrari li delinquenti, come farà di seguito.

Dichiarando che li Consoli non restaranno disobligati di denunciare, ancorchè sieno presentati, o dall' offeso con la quale, o dal Giudice, col parco, o altri testo.

*Del portar dell' armi contro quelli, che le abusano,  
e contro li persecutori, ed infilatatori. Cap. XXI.*

**E**sendo cagione di molti delitti li lascia portar l' armi a chi dà quelli non se ne deve per mantenimento della Giustizia; Non perciò con la presente Guida, e bando revochiamo, ed annulliamo tutte licenze, che non sono date da Noi concessive di portar arme qui sotto proibite a qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, condizione si sia, secon qualivoglia scusa, o colore, comandando, che niente andifca dentro la Terra, o fuori d' essa, nel nostro distretto portare, né tenere in casa, o in altro luogo alcuna forte d' archibughi da ruota, o d' assalito sotto pena, se faranno longhi fino ad un bissuccio, ed un terzo di penna, di fucili cento, ed anco corporale ad astribo molto fino alla galea inclusi. Se faranno terzette, mezzanelle, o piffioni da ruote, o d' assalito, che non siano meno delle dieci oncie barefane di canna, forte pena di fucili cinquecento, e di tre anni di galera, ed ancora maggiore fino alla galera perpetua ad astribo remoto.

Se faranno altre mezzanelle, o piffioni di minore misura delle dette dieci oncie barefane, forte pena di mille studi, e della galera perpetua, e si procederà ex officio a denuncia di figliuolo accusatore, ed in ogni altro miglior modo, e l' accusatore guadagnerà la questa parte della denari, che entassano in Camera e fasi tenuto segreto.

Né stanno pena tenere ruota sola, o assalito, ovvero sconchiarla, ancorchè esse arrechi di sì forte opere, senza licenza in scritto del Castellano nell' ora composta per rispetto di Sestio del Podestà, sotto pena di fucili cinquanta, nella qual pena, ed anco di tre tratti di corda ad astribo nostro, incorsa pallamente quello, che torna in casa, o porterà archibugio da piastre, senza licenza in frutta come sopra.

Proibiamo parimenti il portare, o tenere in casa libetti, fucili, e barefani di ferro, forte pena di trecento fucili, e di tre anni di galera, e nell' istessa pena incornerà quello, che andrà di portare qualunque altra forte d' armi fabbricate, o raffinate, fusi che insatiate, nei casi permessi.

Si proibisce ancora, che niente di qualsivoglia grado si sia portato, senza licenza in ferro, armi d' aria, o archibughi da ruota, né zappini insatati per il nome d' Ota, e di Giovanella, forte pena di duecento fucili per ciascuno, per rispetto dell' armi, e zappinelli insatati, e di fucili ventiquattro per rispetto delle archibugie da ruota. Dichiaramo, che in questo caso non sono compresi li vianstandi reati, neanco il fascia, che nell' andars, e ritornare dalle loro posizioni, alto

lungo, senza fermarsi per detti Borghi portaranno zappinelli, o armi insatate, o archibughi da fuoco, ed in caso d' insabilità di poter pagare libidici denari, incorsero nella pena di due tratti di corda, e di più alle armi sopra nominate oltre la pena delle armi.

**N**ella Isola di S. Giulio niente porti armi di ferro alcuna, ancorchè persone studi per ciascuna contrafacciatrice, sì farà di giorno, e di ventincoste fatti di notte, eccettuando però gli abitanti dell' Isola, ai quali si lecito portar l' armi non proibite, concorde in detti Borghi d' Ota, e Gozzano, e li Barcaroli, che conduranno alla dett' Isola persone armate, o prefisseranno loro Barchi, incorseranno nell' istessa pena, delle tasse dell' armi.

Comandiamo pertanto a detti Barcaroli, che debbano avvisare prima d' entrare in barca quelli, che dimandano d' altri pallati, ed abbiano armi, acciocchè le lascino prima, e fe manchesseano di dare tale avviso, cadano nella pena di dieci fucili, e nell' istessa pena, incorrenno, fe accostarono la barca alla riva dell' Isola con dentro tali persone armate, ancorchè non fiondassero. Di più bano obbligati da avviso fidato al noto Castellano, se alcuno contraria, forte pena da venticinque studi d' oro, ed in caso d' insabilità, di due tratti di corda in pubblico.

**L**i Barcaroli, che conduranno focacchi armati d' archibugio a ruote, e gli Otti, che li alleggeranno, saranno tenuti di avvisare di questo bandito, ed avvertirsi di quanto si dirà d' abbado, e di più a notificarsi al Castellano, o Podestà fidato, con il loro nome, e cognomi, e qualità di detti archibugisti, forte pena di cento studi, o in caso d' insabilità, di due tratti di corda per ogni volta, che contrattassino, e raggiungano ancora all' astribo noto. E li fondimenti viandanti faranno tenere nell' ingrosso che faranno la dett' noto Dominio a spese gli archibugisti, o morti, che avranno, ovvero da essi separati dal tutto le ruote, o assaliti, e con spari, o sparati, e non altrimenti. Li dozeranno tenere, finché ultimano da detto noto Disciplinario, altrimenti incorseranno nelle penne di fogna impolate. Saranno pertanto gli Otti tenuti, forte pena di dieci fucili a tenere una copia della Guida d' armi effusa nelle Odisseie in pubblico, facili ciascuno la posta redire.

**A**l che fissa, pagione finali transgreditori d' archibughi da ruota in fragaste, o fiammiferi, libelli sufficienti per poter sentire alla condanna ancor' insomma, comprendendo anche il Bengellis, e altri, si concederà oltre al già pronunciato, che possa liberar le fefos, o alto impagato di simili delitti, d' altro minore, ancorchè solo condannato, o incarcerato, pauchi abbia gli opportuni scappi.

**S**i comanda pertanto, che niente imponfi armi proibite ad altri,

25  
che non abbia ancor esso licenza , sotto la pena della detenzione  
dell' armi senza licenza .

Niuno adifica dare , o far dare appositamente balzonte , o barchette  
cato con qualivoglia intrumento per far canica , ingiuria , o vendetta  
contro chi li fa , sotto pena di foudi trecento , o di tre trattii di  
corda , e più , e mesce all' arbitrio notro , considerato il cafo , le  
persone , e le circostanze .

Ondimiamo ancora , che niuno adifica , ancorché in esse infilata alcuna  
no con armi , o senza , o percorreto , forte , o forte indifinito ,  
cioè . Chi farà infilato lenz' armi , o senza parcofe , incorsa nella pena  
di due foudi , se farà con armi , o senza parcofe , incorsa nella pena  
di foudi dieci , oltre le altre pene imposte per la detenzione delle  
armi . Estando infilato , con parcofe senza armi , o senza effusione  
di sangue , in pena di foudi quattro , e con effusione di sangue , da  
foudi otto , e la figura con armi , o affilione di sangue , in pena di  
foudi ventisicque , oltre la pena dell' abuso , e detenzione dell' armi ,  
intendendo sempre in tutti li pendeti cafo per quelli seguiti in silla ,  
lasciando in suo vigore le altre pene proprie a quella , che delinquono  
no deliberatamente , e riferendosi a Noi l' arbitrio per maggior pena ,  
considero la qualità de' cafo , e delle persone , che faranno infilata ,  
parcofe , o ferite rispettivamente come sopra .

Chi per fe , o per altri , taglierà la faccia ad un Uomo , o Donna , o  
sfenfarà in modo , che ne segua decapitazione dell' effesa ; faccia ,  
incorsi tanto il mandato , come il mandato nella pena di sette  
anni di galera , e maggiore , fino alla morte , all' arbitrio notro , an-  
corché non segua la morte , considerata la qualità del cafo , e farà  
fara Donna , nella pena della fusita , e dell' esiglio per cinque anni ,  
ed ancora maggiore , all' arbitrio come sopra .

Chi carerà ad alcuno un occhio , o gli tagliegà qualche membro , o  
glielo debiliterà , incorsa nella pena della galera , o d' esiglio per il  
tempo a Noi arbitrario , conforme la qualità de' cafo .

Niuno adifica fare macinade con fatti , sotto pena di cinquanta foudi ,  
o di tre trattii di corda , e maggiore contro a nottro arbitrio , secondo la  
qualità de' cafo , tempi , e persone .

Chi con armi farà infilato ad alcuno alla cava , dove l' infilato abita ,  
o alla sua Bottega , se farà di notte , si condannino in foudi ven-  
tisicque , e se farà di giorno nella sera . Ma se farà fera arada , fu-  
condannato in solme pena , secondo la qualità del fatto , e perfe-  
zione . In questo Capitolo non arda lungo fin le persone abitanti nell'  
isola Cava , Sedime , o Rottinga , dove seguita l' infilato . Quelli so tal  
caso incrementano nella pena condanna quanto quella , che insultano  
fuori di dati luoghi , come nelli Statuti .

Si proibiscono gli imbarcatamenti di Ponte , e cava , le affilioni di corona ,

ed ogni altro foudi atto illegale , e simile , con quale si va accolto ,  
e si pena di macilicare l' onore , e riparazione altri , sotto pena di  
trecento foudi , e di sette anni di galera , e chi farà , o pubblicherà  
libello , o scritto famoso , intorsa la pena ordinaria delle Leggi Ca-  
noniche , e Civili .

Dipoi folamente chi abuferà l' anni , se farà di giorno , incorsa nella  
pena di tre foudi , e se farà di notte in doppia pena , e se farà in  
giorno di mercato sopra il mercato , ovvero lo farà nello Chiesa , in  
pena di cinquanta foudi .

L' Omicidio da castigato nella pena della vita , e confiscazione del beni .  
Chi tinsi archibugiaice , o baletaine ad alcuno appositamente , e di  
proprio , ancorché non segua la morte , e tanto se seguirà offesa ,  
quanto no , se camugato nella pena della vita , e della portazione dell'  
arma penale rispettivamente come sopra , non altrettanto , come se  
non avesse licenza di portare , o non fosse di viaggio ; Ma se farà fera  
in villa , ed accidentalmente , con uno , incorsa nella pena della  
portazione dell'arma proibite , nel modo , che si è detto ; Dichiarendo  
però , che non si proceda alla pena della detenzione dell' anni , quando  
leggono pure ville senza offesa , perché non è autor di dette rife-  
E lo farà nell' istilo di S. Giulio leccorisi nella pena della vita , e  
confiscazione dei beni .

Acciò li delitti non restino impuniti per causa de' complici , o de' com-  
pagni dichiariamo , che raffando alcuno ferito d' anni , o più ferito ,  
ne potendosi scoprire il delinquente , che per esser in compagnia d' al-  
tri , o in cafo certi fano contumacia in consumata , conforme alla  
qualità del delitto , né per quello si diminuiscia la pena imposta alla  
delitti commessi . Con che nei cafo , dove seguirà condanna pecunia-  
ria , bafti un fò pagamento per tutti li condannati .

Si ordina similmente , che niuno adifica nel Tempio d' Orta , e di Gor-  
zano metter il primo mano alla spada , o ad altra forte d' armi , né  
il palmo a cacciar fuoco in derpa contro alcuno , se calci Cane d' ac-  
cibugio per il badetto delitto , ne il punto a tira pisto , o palle  
di ferro , piombo , o stagno , chiodi , o altre sorte d' intrumenti atti  
ad offendere contro qualivoglia persona sotto pena di foudi dieci ,  
cafo che nad segua fera , e altra offesa , e fatoando ferita , frattura  
d' osso , o contusione , la pena si accenda duplicita , oltre all' altra  
pena ordinaria maggiori , secondo la qualità del delitto , e circostanze .  
Avvertiamo che nello istilo per faranno condannati quei , che si tro-  
veranno esse in compagnia della prima evaginazione , così di spada ,  
come di qualivoglia sorte d' armi come sopra , e sicuramente ancor  
elli mani alla spada , o altre armi . Dichiarendo però , che non in-  
crozzano la pena di prima evaginazione quelli , che porranno mano  
in cava privata , né tampoco quelli , che racceranno mano contro

Domenica

Dunque, poiché contro questi si procederà alla pena del delitto, ne quelli, che non sfodereranno del tutto la spada, o pugnale. Ne intendiamo comprendere nella Grida, presenza di prima esaginazione di spada, e d'altre armi offensive non proibite, e quelli, che faranno provveduti con fatti, o con insulto grave.

E perché molti credendo non esse impedito pena ordinaria, e grave per gli insulti fatti con animo deliberato di ammazzare, più facilmente la commettano: Vogliamo, e comandiamo, che ciascuno, quale con animo deliberato d'ammazzare ferirà alcuno, o l'infierirà con arma sfoderata, ancorché non figura offesa, o morte, incorra nella pena della vita. Nella qual pena incorrerà anche ciascuno, che a tal delitto penitito, e d'animo deliberato darà aiuto, o consiglio, e ancorché non cooperar nel fatto, e quando seguirà la morte, incorrerà, oltre la pena della vita, anche la pena della confusione de' beni.

Chi fuori dell'atto della rifa darà mandato d'ammazzare, alcuno di emettere altro delitto, ancorché non figura l'omicidio, o altro delitto, sia estinguito nell'idea pena, che s'imponebbe al mandatario, quando sia consumato sul delitto. E nell'idea pena dell'omicidio, o altro delitto, concorri il mandatario, quel fuori dell'atto della rifa accettarà il mandato per tal delitto, ancorché non l'effegia.

Chi sapendo alcuno voler commettere omicidio, o altro delitto, per il quale da lapidata pena delle morte naturale, lo ricorrerà avvaya il delitto, o altresì sciente gli darà copia di ciò ajuto, sia castigato con la medesima pena, che farebbe tenuta il principale, e se lo recorterà dopo del delitto scientemente, incorrerà nella pena di cento colpi, e di tre travi di corda, ed altra pena maggiore all' arbitrio nostro, e se è oltre la recortazione vi concorrirete all'aiuto, da quale è più facile comprendere partecipazione nel delitto, incorrerà nella pena ordinaria d'esso delitto, considerata la qualità del fatto, e le circostanze aggravanti.

Comandiamo ancora, che gli Ufficiali, e li Fanti vadino spesso nelle case di chi si voglia, ed in esse usino diligenza, se vi sono archibugiati, o pugnali, o altre armi proibite, ed anco cercino adolo alle persone se hanno archibugiati da suola, o altre armi proibite, e chi per altre, e dette cause minaccia, o impedisca in qualche modo gli Ufficiali, e Ministri di Giustizia, incorra reprobritamente, che si noterà nel Capitolo seguente.

Ordiniamo però, che li Ministri, e Ufficiali di qualsivoglia sorte, quando avranno da fare tali perquisizioni de simi in casa d'alcuno, lo facciano con licenza in scatto del Giudice, ed alla presenza del Consiglio, quando fa proprio, altrimenti d'una persona del luogo digna di fede, ad arbitrio del Giudice nostro, o d'altri, che comodamente potranno aperse, quali valunque volta fano cercare, non secerbano, né indegno-

gno ad andarvi fatto pena di scudi dieci d'esser applicati alla Camera nostra ogni volta, che contrarfaranno, Sarà puramente ciascun obbligato farsi pena di scudi cento, ovvero di tre travi di corda, andar in aiuto dei nostri Ufficiali, fonda ricevuti per difesa, ed aiuto proprio, per seguire banditi, o gente incognita, o per altra causa, e quello oltre l'ordinato di fatto in materia d'aiutar la Giustizia, dal corso al fuoco delle Campane, e' altri ordini in finiti maturi.

Vogliamo anco, che commettendo alcun figliuolo di famiglia delitto alcuno, nel quale entri pena corporale, che il Padre sia obbligato pagare la caparra solta alli Fanti, quando per il figliuolo abitata in casa del Padre, ed il delitto sia grave, ed estrema.

*Che non si faccia resistenza, o si dia impedimento, e fai fiducia alla Giustizia. Cap. XXII.*

Chi con armi fuori che con archibugi i'opporrà, o nefferrà alli Ufficiali, Fanti, Esecutori, o altri Ministri maggiori, o minori della Giustizia, per difender danno, e incorra nella pena di cento scudi, e di tre travi di corda, e di ciò figurata pena corporale d'archibugio contro il fudditori, e se figura offesa, incorra nella pena corporale, e maggiore fin'alla morte inclusivamente all' arbitrio nostro, ed in tutti il cas, oltre la pena dell'abuso dell'arma.

Chi per te, o per altri impedisca l'esecuzione in qualunque causa criminale, nella quale s'ingerisce pena di sangue, o in ciò darà aiuto, e farete incorra nella pena corporale, che richiederà la qualità del delitto, del quale sarà imputato quel tale, che si doveva detenere: E se il Esegito fosse già condannato in qualche pena corporale, in tal caso interverrà maggior pena corporale all' arbitrio nostro, ma se ciò seguirà in caule circol, o criminale, dove entra solo pena corporale, incorra nella pena di duecento scudi, o di tre travi di corda, oltre la referenze di tutti il danno, ed intendo da farsi a questo, in cui pregiudizio sarà pregiudizio tal esecuzione, e ciò mentre pena gli Esecutori, fusi del cas, che ritarderanno alcuno infosparsi crimine, abbiano già il percorso, e licenza in scatto dal Giudice di cui fare, quali anco siano obblighi, modistri, e facciano nell'atto dell'esecuzione, ad fianco degli Esecutori, e detentori, e non d'altri, e quando li vedi, e vi dovrà anco di più intervenire il Consiglio, e in suo difetto due vicini del luogo.

Dichiarando non esser compresa nel numero di quelli, che telefonano all' Ufficiali, e Fanti tirati legando dalle mani d'oro, Parchi non osservi-

<sup>28</sup>  
dico, né penseremo d'offender la Corte, Fanti, Esecutori, o altri  
Ufficiali, e quando da per le persone loro sollecita.  
A chi offendere, o far intendere alcuna Fante, o altro Ministro di Giu-  
stizia per causa di captus, o altre esecuzioni pertinenti al logo offi-  
cio, s'imposta la pena della galera, e maggiore ancora fin' alla morte  
incalzantemente all' arbitrio molto, secondo la qualità dell'offeso,  
del caso, persona, e mogli ed altri, come si legge.

Ed accrescione minore nella d' effugio per timore il codice ordine fatto,  
come si vedrà avanti, tanto utile al pubblico, di prendere delinquenti,  
dar all' armi, e fucilare campano martello, comandiamo che ministro  
audita per sé, se per altri ministeri, o bravi, né offendere alcuno;  
perché abbia fatto diligenza per prendere, o far prendere qualche  
persona, o effugio alcuno dall' ordin di Ministro, o Superiori,  
ovvero acchè non faccia tali diligenze, fatto pena della galera per  
cinque anni, e di trecento fredi, non levando pena la prima, maggiore  
che per l'effuso, o per la qualità del fatto a trovarsi imposta  
a tale contravvenzione.

Vogliamo passim, che il Fanti non fano nell' sette di qualsiasi  
esecuzione, né in altro tempo multatissimi cose parole, né ingiurie,  
né minacciate, fatta pena di scudi cinquanta, ovvero di tre tratti  
di corda, quando però essi non diano occasione, e provochino per-  
sona alcuna a presentarsi in patria inglese, ed altri francesevoli,  
li che però spettò a quello, che chiamò d' effuso provocato, il provvarlo.  
Ed oltre di ciò chi notificherà la Guida brava, o minaccia, o offeso Barro,  
o altra persona come foppe o contarezzano a quanto di sopra fin' è edat-  
tato, concediamo la quarta parte di quella li cavalli della pena pecu-  
naria per tal notificazione, ed anco tolendo fatto tenuto ferito.

#### *Dei pigliar l'armi per servizio della Giustizia, quando s' uerra Campana a mortale. Cap. XXIII.*

**S**entendo a fuisse la Campana a mortale nell' Isola, o nella Terra di  
Buccione, o nel Basso d'Orta, o Gorzano, o Serrio, o ogni uno pigli-  
l'armi, e costorso in aguo dell' Ufficiali notizi, ovvero delle Terre a  
servizio della Giustizia, secondo che il caso chiederà, sotto pena di  
cinquanta scudi per ciascuna volta, ed in caso d' insabilità, di tre tratti  
di corda.

In città bonandosi Campana a mortale in ogni altro luogo di detta  
Giudicazione, comandiamo ad ogni uno prender l'armi subito, e  
essere in favore della Giustizia, in luogo, dove si faranno a mor-  
tale, sotto pena di cinquanta scudi per ogni volta, che contrarie-  
ranno, ed in caso d' insabilità, di due tratti di corda,

<sup>29</sup>  
Si comanda parimenti ai Consoli, Uomini, e Comuni; che ricevano  
dal Giudice, o Ministro della Giustizia per aiuto in servizio della  
Giustizia gli diano ogni aiuto, e favori possibili per l'effetto ricerca-  
to, sotto pena a ciascun Comune di dieceto scudi, quando ha-  
scopato, e mancamento fin' ora, ma quando la colpa provenga dal Con-  
soli, o Sindici, e non aver compiuto il loro obbligo per congiungere la  
gente per il fuddetto effetto faranno in tal caso eti multe alla detta  
pena del loro proprio.

#### *Che li Consoli, Comuni, e Uomini procurino, ed ajutino a prendere li delinquenti. Cap. XXIV.*

**C**hi tutti li Consoli, Comuni, e Uomini, nella cui Terra, o Terri-  
toria dovranno commettere qualche omicidio, o sfornamento con-  
tro Donna, o robiera, o feita data deliberatamente con armi, deb-  
bano subito pigliar i armi, e far ogni sforzo per prender il delinquen-  
te, o delinquenti, e presi condannati nelle forze del nostro Castellano,  
o in ciò occorrerà in Sconfita, o suo Territorio, nelle forze del loro  
Podestà, sotto pena di scudi ventiquatre per la prima volta, e se tali  
delitti o committeranno in Orta, o suo Territorio in giorno di mes-  
sico, vogliano che la pena di scudi ventiquatre li duplique-  
sca, quel primo caso, vogliano che sia la pena di cinquanta scudi,  
aver modo di difendersi armi, o più di mazza, e non dicono  
altri golpeschi, o per simposto d' effugio questo Capo, diciamo cum-  
presoche tra delinquenti non solo quelli, che veramente faranno tali,  
ma anatra ciascuno, che si metterà in fuga dopo il debito, ed anco  
chi farà giudicato per delinquente da quello, ovvero quelli, che lo  
foglieranno. E questa pena s'intendano oltre le poche nei capi di  
sopra, dichiarando, che non s'admetterà scusa d' ignoranza alcuna,  
quando il delitto farà commesso di giorno nella Terra, riferivando  
di admettere l' ignoranza probabile per il delitti commessi in luoghi  
forniti.

E quanto al prendere li delinquenti basterà, che li servisca, o affinchino  
in qualche luogo, in caso che da essi sia avvisato il Castellano, o Po-  
destà, o altri Ministro, in abenza dell' fuddetti, e vi mandino li  
Fanti a prenderseli, a quali faranno tenuti far scorta, perché li con-  
ducano sicuramente in prigione.

#### *Delli Barcatoli, che riceveranno, siano obbligati condurre li prigionieri subito all' Isola. Cap. XXV.*

**C**he ciascun Barcatolo, sia pur la Barca di chi è voglia, sia tenuto  
a condurre ricevuto dalla Ufficiali, Soldati, Fanti, o altri, che sieno  
vinto

venire alla Giudizia, dare la forza Barca, e con quella, o con quella degl'altri condurre il prigionio all' Nota sotto pena della perdita della Barca, se sarà fusa, e di fuoli venticinque d'oro, e di tre tratti di corda per ciascuna volta, che non obbedita sia la Barca sotto pena passim di fuoli venticinque, e di tre tratti di corda, e sono maggior pena all' arbitrio del Castellano, secondo la qualità del cafo, ed in questo si darà fede a due Fanci col loro giuramento, con un testimone degno di fede, e se per tali innobbedienze non succedesse qualche pregiudizio alla Giustizia, incorsano di più nelle pene dette di foga di quelli, che disertamente o indirettamente impediscono la Giustizia, e fanno Miniftri, e ciò all' arbitrio nostro, conforme la qualità, e circostanze del cafo.

*Che non si facciano convenientie, quadriglie, ed unione  
di gente armata. Cap. XXVI.*

**N**ulla persona di qualunque condizione astica forta qualunque coloro, e perdetto fare, o far fare conveniente, confederazioni, ovvero unioni di gente armata sotto pena pecunaria, o corporale, ancoressa di palma, e minore, o maggiore fino alla morte all' arbitrio nostro, conforme alle qualità delle persone, loro numero, e del fatto, e nell' istessa pena incorseranno il partecipi, e altri, che in ciò daranno aiuto, favore, o consiglio.

S'proibisce ancora l' andare in quadriglia, qual s'intende a effei quando faranno insieme radunate più di cinque persone armate, procedendo l' occasione d' intrincia, e considerata la qualità delle persone sotto pena di cento fuoli per ciascuno di tal quadriglia, ed in caso d' impossibilità di tre tratti di corda, e maggior pena così pecunaria, come corporale all' arbitrio nostro.

*Contro li raptori, e violatori delle Donne, e delitti di  
rapto, e contro li Padri, e Madri, che profaniscono  
le proprie figli. Cap. XXVII.*

**E**sendo gravi, ed atroci per più rispetti i delitti della violenza, e del rapto delle Donne, ne offendono insolenmente provvista per quanto alcuno, come mestaro tali delitti; Perciò volendo Noi provvedere rimedio convenienti in detta nostra Domina, temporale e spirituale delizie s' impone pena dell' ultimo supplicio, e confiscazione dei beni a ciascuno, che rapirà qualche Donna, o con violenza conoscerà carnalmente Donna alcuna, che non fanno mestieri pubblici, e secesserà di fare tal rapto, o violato conoscendolo cauzale come sopra,

**Si**presa; la qual pena s' impone parimente a tutti quelli, che accompagnano il delinquente, o diligenti, o gli daranno consiglio, aiuto, o favore per tali delitti.

Per il resto, la violenza come sopra delle mestieri pubblici farà castigo, oltre la pena statutaria, in altra pena maggiore ancora corporale ad arbitrio nostro secondo la qualità, e circostanze del fatto, e l' illusio a compliciti, e fazioni come sopra.

Nelli altri delitti di sangue s' eleggono le pene del Statuto fatto ultimamente da Monsgn. Don Carlo Vescovo di Novara nostro arcivescovo di gloriosa memoria, registrato nel libro de' Statuti per Gios Andrea Vassalli Cancelliere dell' Ufficio Camerale, e dell' Nota di S. Giulio adi 21. Agosto 1615, in vigore delle letture del medesimo Monsgn. Don Carlo dell' 28. Agosto 1615, e quali sono in atti, e s' osservino ad ungues. Con questo però, che non concordendori violenze nei casi sommarij, in questo Statuto, non possa procedere ex officio legge questa, e alla quale per conto dell' adulterio s' admetteranno solamente il Marito, suo Padre, e Fratello, ed il Padre, Figliuolo, e Fratello della Moglie, e per conto delle altre casu s' admetteranno solamente gli ascendenti, Figliuolo, Fratello, Sociello, Zii, Nipoti, e Parrochi.

E perché è cosa intollerabile, che il Padre, e la Madre profaniscono le proprie figlie, vedendo maleficio, e detestabile, imponevano pena al Padre di cinquemila fuoli, e dieci anni di galera, alla Madre della frusta nella Piazza del Borgo d' Orme, in giorno di mercatto, e della catena Inferno, e di dieci anni d' effuso, e se fosse con abbramo, e resistenza della figlia s' impone la pena dell' ultimo supplicio all' uno, e l' altro, e della confiscazione de' beni. A quegli Mariti, che consuetano l' onore proprio faranno profanare le loro Mogli, e s' impone la pena della frusta, e maggiore all' arbitrio nostro, ed a proprie accuse in ciò contro il Marito, non solo si admetterà la Moglie, ma ancora li loro parenti.

*Delle ruberie, e furti. Cap. XXVIII.*

**R**ifrendendo, che in questa nostra Giurisdizione venghino frequentemente commessi furti, ed arco robbarie, e convenendo rimediare a delitti tanto pericolosi, non restando in simili materie batevolemente penitio ne' pacifici ordinj, accolte il rigore della pena palla repubblica, e tempijati i ordiniamo, che chiunque astica in questo nostro Dominio temporale costringere robbasia alla frada in casa, che ascenda al valore de' dieci Imperiali, o più incorsa nella pena della frusta, e della confiscazione de' beni, e se la robbaria farà di minor valore, non però minore di lire tre, nella pena di fuoli <sup>cento.</sup> 1626

25  
cinque anni di pater, edanco maggiore all' arbitrio nostro; ed offendo di somma inferiore alle lire tre, in pena pecunaria, o corporale al' arbitrio nostro.

Per robarie, che si commetteranno con violenza nelle Case private, s'imposta medesima pena imposta alle robarie della strada come sopra. Chi commetterà fusto con rotura alle Case private in cosa di valore di lire dieci, o più, incorsa firmemente alla pena della forca, e confusione de' beni. Essendo fassa rotura, nella pena di fudi cinquemila, e della galera perpetua.

Se sarà fusto con rotura, e della somma di fudi cinque, o più, ma per meno dell' dieci, incorsa nella pena di cinquemila fudi, e della galera perpetua. Da detta somma abbisso, con rotura, purché fa di lire sei o più, per meno dell' dieci fudi, s' impone la pena di fudi dieci, e di tre tratti di corda, edanco maggiore all' arbitrio nostro. Da dette lire sei a basso con rotura, si puniscono in pena corporale, o pecunaria ad arbitrio nostro, conforme la qualità del caso, e delle persone.

Per il altro fusto senza rotura, di fudi cinque, o più, per meno dell' dieci, s' impone la pena di fudi trecento, e di cinque anni di galera, edanco maggiore all' arbitrio nostro.

Se faranno fusto senza rotura, e di minore somma degli fudi cinque, purché il valore arrivi a fudi due e mezzo o più, per meno dell' dieci, s' impone la pena di fudi cento, e di tre tratti di corda, ed ancora corporale maggiore all' arbitrio nostro. Ed essendo detta somma sopra un fudo, e meno degli due e mezzo, per il primo fusto s' impone la pena di fudi cento, e se farà per un fudo, o meno, fudi dieci, per il secondo fusto fudi cinquemila, e tre tratti di corda, e per il terzo di fudi trecento, e cinque anni di galera; ma se farà commesso il secondo fusto in somma maggiore d' un fudo, si dupliceggerà la pena imposta rispettivamente di sopra alle fusti con rotura, o fissa, e per il terzo fusto di somma maggiore di un fudo, s' incorri ordinamento nella pena della forca, e confusione de' beni.

Dichiarendo, che per i fusti privati senza qualità di rotura, si d'altronde si procederà, se non a querela delle Fanti, quale non fu il terzo fusto, per il quale si procederà sano ex officio.

E talché il valore del fusto senza rotura non arrivi a fudi trenta, non si possa procedere criminalmente.

Proibiamo per ultimo, che a nuno fil lecito delinquere altrettanto, o compresa rebbe rubbata, che dico di maggior valore d' un fudo, sotto pena di fudi cento per caduta volta, ed ancora minore, o maggiore, o pecunaria, o corporale ad arbitrio nostro, considerato il valore

delle robe, e qualità loro, e delle persone. Dichiarendo, che l' aspettar al Ricettatore, o Compratore a far constare d' aver senza dolo ricevuto, o comprato tali robe. E quando il Ricettatore, o Compratore foderà per altro di buona condizione, e fissa, non poterò per mancanza di prova far constare dell' esclusione del dolo, il foderai, o toglierai la pena fideita, conforme alla qualità de' cas, e delle persone, e vogliamo che in simili casi non si devenghi a condanna, o altro atto irrimondabile, senza nostra partecipazione.

*Contro i banditi, mascherati con barbe pazzie, e travestiti, loro Ricettatori, Fautori, Auxiliatori, e del suon arle campano martello contro, e delle Beni  
de' banditi. Cap. XXIX.*

Perciò altra volta quelli Fanti, e luoghi della Giurificalzone temporanea della nostra Chiesa di Novara sono stati infestati da banditi, ed atta sorte di maliventi, volendo prenderli per quanto potremo, che non seggano più tali diforzi, inserendo anco alle provisioni de' Regolamenti Vecchi nostri. Perciò comandiamo a tutti li Forzisti banditi capitalmente di morre naturale di qualsivoglia Giurificalzone, o fato, che nel termine di giorni otto, dopo la pubblicazione della presente, parcano dalla Terra, e Giuridizioni nostre, ni per l'averdere alcuno ci venga senza nostra licenza, e questo sotto la pena della galera, ed ancora maggiore fin' alla morte, all' arbitrio nostro. Non intendiamo però esser compresi in questo capo quei Forzisti banditi, che per tre anni continuati hanno abitato in dette nostre Giuridizioni, e più in dieci tempo, non avranno vissuto male, del che siano indicati per processio, o in altro legittimo modo, purché in tal caso comandiamo, sotto le fiddette penne, che pastino, ancorché siano abitatori di qualsivoglia tempo.

Qhe per l'averdere niana persona di qualsivoglia fato, grado, o condizione, meneggi Padre, o Madre, Fratello, o altro affido di star ricapito, o attagiarne, o dar alcun aiuto, o favore, o in qualsivoglia modo, ne fono a qualsivoglia pretesto, nel distretto delle nostre Giuridizioni temporanee, o banditi da detta nostra Giuridicalzone temporanea, o affatto, sotto pena della vita, e confusione de' Beni, e contro tal Ricettatore, o Fautore, o quantunque, o purtroppo ancora ex officio sano per la retezione de' danni che detti banditi avevano dato ad alcun particolare, o Comunita, o distretto dell' Italia, e ragioni d' essi Ricettatori, e Fautori, et ceteri comandiamo, che niana persona consopra abbi ardore di rati-

30  
tare, né conversare con alcun bandito come sopra, fatto pena di tre anni di galera, o maggiore a nostro arbitrio.  
Dichiariamo però, che se bene li nostri Giudicamenti, ed Officiali doveranno procedere per le cause fidejunte contro qualunque persona infilistamente, e in qualunque caso come sopra, ad ogni modo si dovranno astenerne da sìto irreparabile, e da condanna ancor costumata, quando in caso di detta convenzione si tratterà fra Padre, Madre, e Figli, o fra Soreno, Sorena, Genito, e Nota, o fra Marito, e Moglie, o fra Fratelli abitanti nell' istessa abitazione, che si ritrovano ente in comunione; o che la persona bandita sotto Donna, o che qualche altra Donna comunica il cibo in Cesa, dove vi è il capo di casa, ed in questo da' fadetti casi, in tante che comunicato il caso con Noi gli daremo sopra ciò il ordinò opportuni, che stimiamo convenire per giustitia.

E sicchocché meglio si possa in questa procedere, e niente possa pretenere ignoranza, ostinazione, e comandamento, che il Castellano, e Podestà rispettivamente delle dette Giurisdizioni temporali della nostra Chiesa prefatti, e fatti, quando gli escoressi banditi sieno dal detto nostro Dominio, lo facciano pubblicare quanto prima nelle luoghi fatti, nel maggior concorso del Popolo, che potranno, secondo il luogo, con farlo anco defenestrare: infra un Albo d'appenderfi nel luogo della loro Audienza, con la causa, e qualità del delitto. Si ordina ancora, e comanda a ciascuna persona come sopra, che resistendo, e conoscendo, o avendo certa notizia di qualsiasi bandito, o affabbi, il quale solo, o in compagnia, si ferma, o passi per qualche Terra, o Territorio di detto nostro Dominio, sia pubblicato, sotto pena di duento fredi, ed altre sanzioni, all' assalto nostro, d' avvisar subito il Consoli, o altri uffici della Terra più vicina, e prossima, che sieno campane a martello, et al Consoli, e Sindici talmente avvisati, siano obbligati subito far suonar campane a martello, e congegno tutta l' Università, perché incontinenti gli Uomini maggiori di novci anni prendano l' armi, e facciano ogni sforzo di far prigione, o ammazzare tali banditi, o affabbi, ultimamente incoraggiando la Comunità nella pena di duento fredi, quando la colpa, e mancanza sia fio, ma quando la colpa provenire dai Consoli, o Sindici, non esser negligente in eseguire quanto di sopra, sian sieno eff tenuti alla detta pena del loro proprio, e ad altre penali corporali, ancor della galera, ad arbitrio nostro. Ma chi dico d' averso, e fare di dietro, o laducere in qualsivoglia modo, accio' il bandito, o affabbi fugge, o non soffre piede, ammazzato, o realizzato come sopra, incotta nella pena di sopra comminata contro chi dala ricompensa, o favore a' banditi come sopra, e di più quelli, che consigliarono sepeitamente a quanto di sopra facciano tenuti re-

faccie

31  
farcire i danni dati da' banditi, o affabbi, nel modo, che il è detto di sopra.

Chi dala ricapito, o ajuto a' fadetti banditi, o affabbi per timore, o per forza, ha tenuto a modicar subito ai nostri Giudicamenti rispettivamente come sopra il loro nome, e cognome, ed altre qualita, ed anni, e che forte di ricapito, o ajuto abbia a loro dato, altitamente non sarà scalfito dalle fadette pene di sopra comminate.

Che non bandito ardita di venire nel detto nostro Dominio temporale, fatto pena di tre anni di galera, per la falsa contraversione, o sprezzo del bando, e vogliamo, che se alcun bandito dimanderà grazia, sia tenuto a far menzione nel Memorial de tal convenzione, pena pella nullità della grazia, che otterrà.

E il nome d'affabbi in tutte le parti di questo bando s'intenda di qualunque farà trovaro infangato ad, ammazzare alla fiera per rubare denari, o altro roba di qualunque valore, ovvero fenza ammazzare a spogliare per forza i viandanti de' denari, o robes, o per forza rubare, o tviligiarsi l' ultimo cafo, o abitazione.

Oltre di ciò si comanda, che comparendo qualche persona, che abbia maschera, o barba fatta alla faccia, o altra forma di non esser liberamente veduta, e riconosciuta tal Persona, quale facendo stellitamente, con qualunque forte d' armi, ancor con fatti, o baftoli, si possa offendere, ed ammazzare impone, ed in caso di negligenza il Consolato incorrerà alla pena di ducento fredi, e a' Consoli, e Sindici.

Avvertendo il Consoli, che se in uno di tal resistenza con armi seguirà morte, o ferita, faranno obbligo a postar di ciò la denuncia al Giudice l' stesso giorno, e seguendo ciò di notte nel giorno seguente. E perchè s' è introdotto in qualche luogo di detto nostro Dominio, che per l' absenza del marito, fece l' efficio di Consoli la moglie, vogliamo, che non sfuggano la moglie quelli che tenuto il marito commissario, in tal caso si obbligherà della pena promulgata pagare la metà al marito, e l' altra metà il Consolato di detto Terra, quale permette la donna all' efficio del Consolato.

A questo poi, che portando barba, fatta, maschera, o altro coperto al volto, o barba fatta per gli travisano fidoli, e tanto l' anno, quanto in g' altri cafo, farà fatti armi offensivi, et difensivi, e' sepose la pena corporale, o pecunaria all' arbitrio nostro. Impedimenti però questi fatti di tempo, e di tempo, e d' altri tempi il spoglio, ma se ciò nel qualunque tempo farà con armi offensive, et difensive s' impone la pena di tre anni di galera, oltre la pena detta dolazione dell' anno, e se nell' acto di prendere faranno residenza con simili ai Bini, o portano ostender impone.

Nego nullius in modo alcuno, né fatto qualunque Profecto pigliare,

o sp-

o apprendere denari, fratti, né altre cose pertinenti alla nostra Camera Comitale, o Pisco sotto pena del quadruplo d' incaserò ipso jure, & fatto a favore d'essa nella Camera. Ordiniamo però, che non si facciano detractioni de' bani, se non in caso di delitti, per il quali è impostata la pena della confiscazione de' beni.

Si dichiara ancora, che qualunque bandito dal dero nostro Dominio temporale ammazzerà un bandito capitalmente da ciò Dominio, guadagni la liberazione di sé stesso, e d' un compagno, se il delitto sarà uguale, o minor, e se lo confergerà vivo nelle forze della Giustizia nelle carceri del Caffellano, guadagni di più la liberazione d' un altro bandito, o processato per uguale, o minor delitto come sopra, intendendo però, che abbiano la remissione della parte offesa, almeno fini sei mesi dopo aver ammazzato, o consegnato come sopra, fina le quali non possano rientrare, ma godessano però la liberazione con l' effilo, che se gli limitarà.

E le altre persone non bandita, ancorché fonsilica, o Università ammazzerà un bandito capitalmente come sopra, guadagni la liberazione d' un altro bandito come sopra, ovvero processato, e se lo prenderà, e confergerà vivo nelle forze della Giustizia come sopra, conferguali la liberazione di chi dei banditi, e processati come sopra.

Ed in caso che sia ammazzato alcuno dei suddetti banditi, basterà che sia presentata all' Ufficio la testa dell' ammazzato, e i confini dell' identità di chi del bandito per sufficiente prova, che che la presenta, o insieme di chi sarà presentata, sia fatto il interfettivo, poiché avendo de' banditi suddetti. Eccennuti quelli, che si troveranno già nelle mani della Giustizia, o in galera, quali per tal modo non potranno più bensì.

Dichiariamo ancora, che chi ammazzerà, o confergerà alcuni banditi come sopra goderà dei suddetti benefici, non oltrante che dopo il fatto si trovasse nello il bandito di tal bandito, che sarà stato ammazzato, o consegnato, poiché tal bandito ha fatto pubblicato nel modo, che si è prefatto da sopra.

Tutte le pene pecuniarie sopravveniente fissano applicate per la questa parte all' accusatore.

Ed acciocchè questa Edicti, Ordini, Bandi vengano a notizia di tutti, e siamo ordiniamo, che pubblicati su il mercato del Borgo d' Ota, e negli altri luoghi soliti di Gozzano, e Sondrio, ed affissi a detti luoghi così affringano ciascuno, come se personalmente gli fossero intimati, e della pubblicazione, ed affissione si darà piena fede a qualunque pubblico uuccio dell' Oficio nostro, con suo giuramento.

Senduto dalli Consiglieri, e Regnati della Riviera d' Ota dato rappresentato, che nella nostra Giurisdizione temporale di detta Riviera, Gozzano, con Pieve, e Sondrio introduca, e dispensi in pregiodizio della

della loro Parma, Sale forastiero, ed avendoci fatto uniffissamente supplicare, acciò interponessimo la nostra autorità per procedere ai danni, e scandali possano quindi palliare, abbiamo risoluto fare la prefata Grida, colla quale Comandiamo, ed esprimiamo proibiamo, che mino de' nostri Soldini, tanto della detta Riviera d' Ota, quanto Gozzano, con Pieve, e Sondrio ardita compiere, o introdurre, ne infrodero diffidare, o sfatare, vendere altro Sale di qualsivoglia sorte, fuori che di quello, che per convenzione colla Regia Dacial Camera di Milano s' aspetta a detta nostra Giurisdizione temporale fatto in pena di fonda cinquocento d' applicarsi al nostro Pisco Comitale per due mesi, e per l' altro all'accusatore, quale volendo farà determinato decreto. Dichiaramo, che tante volte s' intendrà inconfonibile la suddetta pena, quanto sarà replicata la contravvenzione, e secondo la qualità del cafo, e della persona si riferiranno, oltre la suddetta pena, l' astio maggiore &c.

Comandiamo in oltre, ed esprimiamo proibiamo a ciascuno Condottiere, e Sale, che per incertezza abbi a passare per la nostra Giurisdizione temporale, senza poi fermarsi con Sale, e nè passare per le Treves, sia detta per le più quiete, e come stante passare senza dimora, forse in pena di fonda cinquanta d' applicarsi come sopra, e la perdita dell' bestiami, o animali, che ferrizzano a detta Sorta, ed in caso d' inabilità, di tre tratti di corda, ed a condotta, della nostra Giurisdizione temporale, che permetteranno, che tali Condottieri, in loro caso dispongano Sale forastiere, e impongano la pena, come che compriassero Sale forastiero.

Da: dat Palazzo Episcopale di Gozzano il 24 Novembre 1679.  
Ricavo: Gio Battista Veltoro di Novara, Conte &c., Signore di Sondrio.

Sindaco: Giuseppe Abbate Capelle Segretario.  
E aggiunta,